

# Prezzi

Controllo e certificazione ai sensi dell'Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» (ODMA)

## Aziende di montagna o alpestri **SENZA** propria trasformazione/commercio

Le aziende di montagna oppure alpestri che non producono e non commercializzano i propri prodotti di montagna o d'alpe, ma forniscono materie prime di montagna o d'alpe non trasformate (latte, carne, ecc.) a un acquirente (trasformatore), devono essere sottoposte a un controllo ogni 4 anni (montagna) o 8 anni (alpe), ma non necessitano di una certificazione.

| Aziende di montagna | Prezzi (CHF) | Validità             |
|---------------------|--------------|----------------------|
| Controllo aziendale | 95.–         | 4 anni <sup>1)</sup> |
| Aziende alpestri    | Prezzi (CHF) | Validità             |
| Controllo aziendale | 190.–        | 8 anni <sup>1)</sup> |

## Aziende di montagna o alpestri **CON** propria trasformazione /commercio

Le aziende di montagna che producono e commercializzano i propri prodotti di montagna devono essere sottoposte a controllo e certificazione ogni 2 anni.

Le aziende alpestri che producono e commercializzano i propri prodotti d'alpe devono essere sottoposte a controllo e certificazione ogni 4 anni.

| Aziende di montagna                                          | Prezzi (CHF) | Validità             |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Controllo aziendale                                          | 95.–         | 2 anni <sup>1)</sup> |
| <b>Certificazione</b>                                        | <b>100.–</b> | <b>2 anni</b>        |
| Aziende alpestri                                             | Prezzi (CHF) | Validità             |
| Controllo aziendale                                          | 95.–         | 4 anni <sup>1)</sup> |
| Certificazione                                               | 100.–        | 4 anni               |
| Esempio spesa annua per azienda con trasformazione/commercio |              | Prezzi (CHF)         |
| Aziende di montagna                                          |              | 100.– <sup>2)</sup>  |
| Aziende alpestri                                             |              | 50.– <sup>2)</sup>   |

### <sup>1)</sup> **Controlli supplementari delle aziende di montagna e alpestri**

In conformità all'art. 12, cpv. 3 dell' ODMA, un ulteriore 5% di tutte le aziende di montagna (in base ai rischi) e il 15% di tutte le aziende alpestri (nel quadro di analisi a campione) devono essere controllate ogni anno. Queste ispezioni hanno luogo in aggiunta agli intervalli di controllo ordinario, i cui costi non sono a carico delle aziende.

### <sup>2)</sup> **Spese di viaggio**

In generale, il controllo ODMA viene effettuato contemporaneamente agli ordinari controlli PER o bio. Quindi non risultano spese supplementari. Per le ispezioni che hanno luogo separatamente dalle ispezioni ordinarie, la fatturazione per la durata del tragitto (CHF 100.– ora) e le spese di viaggio (CHF 1.–/km) è commisurata al dispendio.

Con riserva di modifiche. Tutti i prezzi s'intendono IVA esclusa (8.1 %). Termine di pagamento: 30 giorni netti.